

mile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito questo articolo primo.

(È approvato).

Art. 2.

La prestazione verrà capitalizzata sulla base del cento per cinque, e se fosse dovuta in tutto o in parte in derrate, verrà capitalizzata sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al creditore tante cartelle del valore nominale di lire 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 per cento, quante occorrono per rappresentare la prestazione capitalizzata sulla base del cento per cinque.

Gli interessi di queste cartelle saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ove il capitale o l'eccedenza di esso sia inferiore all'importo di una cartella, saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nominale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Fra gli articoli 45 e 46 del testo della Commissione, corrispondenti agli articoli 1 e 2 del testo concordato che ora discutiamo, vi era un articolo 46 ministeriale che suona così:

« Le cessioni indicate nell'articolo precedente non possono essere fatte senza il consenso del debitore dell'onere reale ».

La Commissione ha soppresso questo articolo, ma noi non possiamo accettare questa soppressione, perchè il consenso del debitore è necessario quando si tratta di trasformare un credito che da comune diventa privilegiato, e dà il diritto al creditore di usare la mano regia. Propongo quindi che sia conservato l'articolo 46 del testo ministeriale.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CHIMIRRI, *relatore*. Bisogna tener conto di questo, che il disegno di legge, in discus-

sione, fa parte di un progetto più complesso, che ha subito varie vicende. Per assentimento del Governo, anzi a sua proposta, il disegno di legge intitolato « provvedimenti per lo sgravio ipotecario », che comprendeva quattro titoli, concernenti scopi diversi, fu scisso in altrettanti progetti, dei quali tre furono discussi anche in terza lettura, e sono ora leggi dello Stato. Questo, che oggi si discute, avrebbe avuta la stessa sorte se la Camera non si fosse prorogata; e rimase fra i primi iscritti nell'ordine del giorno.

Il testo, ora in discussione, fu concordato fra il precedente Ministero e la Commissione, che furono unanimi nel parere di eliminare l'articolo 46 del progetto il quale, contro il disposto dell'articolo 1538 del codice civile richiedeva il consenso del debitore per la cessione del credito.

L'onorevole guardasigilli, esprime ora il desiderio che sia ripristinato, ma la Camera non può aderirvi non essendo stato presentato in tempo utile alcun emendamento a questo proposito.

Voler ripristinare quell'articolo equivale infatti ad emendare il testo ultimo, concordato tra Governo e Commissione. Il ministro, se lo crede, usi del diritto concessogli dall'articolo 65 del regolamento, di presentare emendamenti in terza lettura. Se la proposta del guardasigilli sarà accolta dalla Commissione, tanto meglio; in caso diverso la Camera deciderà.

Come ora stanno le cose non è possibile modificare il testo concordato, contro del quale non furono proposti in tempo emendamenti.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che nulla si opponga a che oggi si possa fare il ripristino dell'articolo 46; e non credo che sia esclusivamente in sede di terza lettura che si possano proporre modificazioni, tranne per quelle d'indole secondaria.

Ma quando si tratta di una modificazione di tanta importanza, (perchè, onorevoli colleghi, bisogna pensar bene alla portata dell'articolo) credo che la modificazione sia anche oggi possibile. Qui si tratta di redimere fondi da quei piccoli canoni che sono pagati dalla povera gente, la quale di solito non è molto pronta nella procedura. Si attribuisce al creditore la facoltà di cedere il credito trasformandolo, e secondo il